FONDEMAIN
costruisci il tuo futuro

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

FONDO PENSIONE NEGOZIALE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 142

Istituito in Italia

Località L'Île-Blonde, 5 -
11020 Brissogne (AO)

0165.230060

info@fondemain.it
fondemain@pec.it

www.fondemain.it

Nota informativa

(*depositata presso la COVIP il 01/07/2025*)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FONDEMAIN è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (*in vigore dal 01/07/2025*)

Fonte istitutiva: il "Fondo pensione complementare per i lavoratori operanti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta" - siglabile **FONDEMAIN** è stato costituito in attuazione dei seguenti accordi istitutivi:

a) accordo istitutivo stipulato in data 23 novembre 1998 tra: Regione autonoma Valle d'Aosta; Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta; Associazione delle Comunità Montane della Valle d'Aosta; DIRVA – Associazione dei Quadri Dirigenti e Direttivi della Regione autonoma Valle d'Aosta; Associazione Valdostana Industriali; Associazione Valdostana Impianti a Fune; Fédération Régionale des Coopératives Valdotaines – Soc Coop. a r.l.; Associazione degli Albergatori della Valle d'Aosta; Confartigianato Valle d'Aosta; Associazione Artigiani Valle d'Aosta; F.A.COM – Confesercenti Valle d'Aosta; Associazione Regionale Ingegneri Valle d'Aosta; Associazione Nazionale Dentisti Valle d'Aosta; C.I.S.L. – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; FLERICA – Federaz. Lavoratori Energia Risorse Chimica Affini/C.I.S.L; FLAEI/C.I.S.L.; FILCA – Federaz. Italiana Lavoratori Costruzioni e affini/CI.S.L.; FIM/C.I.S.L.; FISTEL/C.I.S.L.; FILTA – Federaz. Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento/C.I.S.L; FISBA/CI.S.L.; FAT – Federaz. Alimentazione e Tabacco/CI.S.L.; FPI – Federaz. Lavoratori del Pubblico Impiego/C.I.S.L.; FIST/C.I.S.L.; SINASCEL Valle d'Aosta – Scuola/C.I.S.L.; SISM Valle d'Aosta – Scuola/C.I.S.L;SI.NA.L.CO VV.F./C.I.S.L; FIT – Federaz. Italiana Trasporti/C.I.S.L.; FISASCAT – Federaz. Lavoratori Commercio Turismo Servizi Valle d'Aosta/C.I.S.L; FIBA/C.I.S.L; SLP/C.I.S.L; C.G.I.L. della Regione autonoma Valle d'Aosta; FILT - Trasporto a Fune/C.G.I.L.; F.P. – Funzione Pubblica/C.G.I.L.; FILCAMS Commercio e Turismo/C.G.I.L.; FLAIE – Forestali e Alimentaristi/C.G.I.L.; Sindacato Autonomo Valdostano Travailleurs – Syndicat Autonome Valdotain des Travailleurs siglato S.A.V.T.; S.A.V.T./Regionali e Funzione Pubblica; S.A.V.T./Enti Locali e Funzione Pubblica; S.A.V.T./Industria; S.A.V.T./Trasporti; S.A.V.T./Agricoli; S.A.V.T./Turismo; S.A.V.T./Costruzioni; S.A.V.T./Commercio Terziario; S.A.V.T./Sanità; S.A.V.T./Scuola; Unione Italiana del Lavoro U.I.L. – Unione Regionale Valle d'Aosta; ASCOM – CONFCOMMERCIO Associazione Regionale del Commercio, Turismo e Servizi della Valle d'Aosta; Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, successivamente integrato con l'accordo stipulato tra le parti in data 22 maggio 2014;

b) accordo stipulato in data 8 marzo 2018 tra: ADAVA Federalberghi - Associazione degli Albergatori e Imprese Turistiche Valle d'Aosta; AREV - Associazione Regionale Allevatori Valdostani; AVIF - Associazione Valdostana Impianti a Fune; Associazione Valdostana Maestri di Sci; ASIVA - Associazione Sport invernali Valle d'Aosta; C.N.A. Valle d'Aosta; Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa; CPEL - Consiglio Permanente degli Enti Locali; CONFARTIGIANATO Valle d'Aosta; CONFCOMMERCIO - Associazione regionale del commercio, Turismo e Servizi della Valle d'Aosta; Confederazione Italiana Agricoltori - Sede Regionale per la Valle d'Aosta; CONFINDUSTRIA Valle d'Aosta; CONFPROFESSIONI - Confederazione Italiana Libere Professioni; Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines; Federazione Coldiretti Valle d'Aosta; Lega Nazionale Cooperative e Mutue - Delegazione Valle d'Aosta; Regione autonoma Valle d'Aosta; Unione Regionale degli Agricoltori della Valle d'Aosta; CGIL della Regione autonoma Valle d'Aosta; FILT - CGIL Valle d'Aosta; FP -

Funzione pubblica/CGIL; FILCAMS - Commercio e turismo/CGIL; FLAI - Forestali e alimentaristi/CGIL; CISL; FLAEI/CISL; FILCA - Federazione Italiana lavoratori costruzioni e affini/CISL; FIM/CISL; FP - Funzione Pubblica/CISL; SINASCEL Valle d'Aosta - Scuola/CISL; SISM Valle d'Aosta - Scuola/CISL; FIT - Federazione Italiana trasporti/CISL; FIRST/CISL; SLP/CISL; SAVT; SAVT funzione pubblica; SAVT Industria; SAVT Trasporti; SAVT Agricoli; SAVT Turismo; SAVT Costruzioni; SAVT Commercio terziario; SAVT Sanità; SAVT Scuola; U.I.L. VALDOSTANA; DIRVA - Associazione dei Quadri Dirigenti e Direttivi della RAVA.

Il Fondo costituisce strumento di attuazione per l'adesione mediante silenzio-assenso di dipendenti del settore pubblico. L'indicazione della fonte contrattuale che l'ha introdotta e l'ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica sono successivamente indicati all'interno dei prospetti riportanti le condizioni previste dai contratti/accordi collettivi di riferimento.

Destinatari: ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello Statuto del Fondo Pensione FONDEMAIN, possono aderire al Fondo:

a) i lavoratori dipendenti che svolgono attività nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dai Soggetti sottoscrittori degli Accordi di cui all'articolo 1 dello Statuto o che abbiano successivamente sottoscritto accordi integrativi degli stessi, le cui tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai singoli contratti e accordi di settore nazionali, territoriali o aziendali;
b) i lavoratori autonomi che svolgono attività nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta rappresentati dai Soggetti sottoscrittori degli Accordi di cui all'articolo 1 dello Statuto o che abbiano successivamente sottoscritto accordi integrativi degli stessi. In particolare: gli albergatori, gli allevatori, gli artigiani, i coltivatori diretti, i commercianti, gli imprenditori, i liberi professionisti;
c) i lavoratori parasubordinati, intesi come prestatori di collaborazioni coordinate e continuative rese ai sensi del D.Lgs. 81/2015 o comunque rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 409 del codice di procedura civile, che svolgono attività nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta;
d) i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari che abbiano richiesto l'attivazione di una posizione previdenziale.

L'adesione al Fondo è inoltre estesa ai lavoratori che svolgano la loro attività nel territorio della Valle d'Aosta dipendenti dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo, previa stipula della fonte istitutiva che li riguarda, rientranti nell'ambito di applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27.

Le diverse modalità di adesione al Fondo sono:

- per i lavoratori dipendenti del settore privato: adesione esplicita e adesione tacita;
- per i lavoratori dipendenti del settore pubblico: adesione esplicita e, ove previsto dal contratto/accordo collettivo di lavoro, adesione tacita;
- per gli ulteriori soggetti: adesione esplicita.

Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche previste dallo statuto.

In attuazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 171, secondo periodo, dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018), il Fondo costituisce altresì strumento di destinazione dei c.d. contributi aggiuntivi previsti dalla contrattazione collettiva o da specifiche disposizioni normative.

Sono associati al Fondo:

- i lavoratori e i soggetti fiscalmente a carico che aderiscono al Fondo;
- i datori di lavoro alle cui dipendenze operano i lavoratori associati;
- i beneficiari (soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche).

Contribuzione:

Per i **lavoratori dipendenti** la contribuzione al Fondo può essere attuata mediante: i contributi a carico del lavoratore, i contributi del datore di lavoro e il TFR maturando.
Per i lavoratori dipendenti che sono interessati dal versamento dei contributi aggiuntivi di cui all'art. 1, comma 171, primo periodo, della Legge 205/2017, detti contributi si aggiungono a quelli sopra elencati.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato è altresì possibile conferire al Fondo il TFR pregresso, previo accordo con il proprio datore di lavoro.

L'entità e le condizioni della contribuzione su base collettiva vengono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi di lavoro nazionali, territoriali e aziendali. Al fine di poter verificare l'entità della contribuzione contrattualmente prevista, l'aderente lavoratore dipendente può consultare i prospetti riportati nelle pagine che seguono, contenenti in sintesi le condizioni dei singoli contratti/accordi collettivi (le aree lavorative

sono raggruppate per settore/categoria). Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni previste da specifici accordi contrattuali migliorativi.

La contribuzione decorre di norma dal mese successivo alla data di adesione, salvo diversa disposizione contrattuale. Di norma, le contribuzioni a carico degli aderenti lavoratori dipendenti sono trattenute mensilmente e versate al Fondo congiuntamente alla quota a carico del datore di lavoro (ove dovuta) ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio).
Al momento dell'adesione l'aderente potrà, inoltre, fissare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella determinata dai contratti/accordi collettivi di riferimento. Successivamente, l'aderente potrà variare (in aumento o in diminuzione, nel rispetto della contribuzione minima prevista dai singoli contratti collettivi) la contribuzione a proprio carico, comunicandola al proprio datore di lavoro con decorrenza - di norma - dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa, scegliendo tra le opzioni previste dai contratti/accordi collettivi di riferimento oppure scegliendo una contribuzione superiore a quella minima ivi prevista, con incrementi progressivi, a scaglioni dello 0,50%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali.

L'aderente ha la facoltà, inoltre, due volte all'anno, di effettuare dei versamenti aggiuntivi "una tantum" per il tramite del datore di lavoro, presentando allo stesso apposita richiesta scritta entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre con effetto sulle contribuzioni, rispettivamente, del secondo e del quarto trimestre.
Ogni aderente ha, altresì, la facoltà di versare direttamente al Fondo tramite bonifico bancario una contribuzione volontaria aggiuntiva.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato è possibile destinare al Fondo il TFR maturando in misura integrale o, se previsto dai contratti/accordi collettivi di riferimento, in misura parziale. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

Fermo quanto sopra, per i c.d. "vecchi iscritti" (ovverosia i lavoratori con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993) è possibile versare il TFR in misura totale o parziale secondo quanto previsto dai contratti/accordi collettivi[1]; a coloro che abbiano destinato alla previdenza complementare l'intero importo del TFR è consentito rivedere tale scelta, così potendo optare per una diversa percentuale di versamento del TFR maturando nella misura definita dai suddetti contratti/accordi.

I **lavoratori autonomi, i lavoratori parasubordinati e i soggetti fiscalmente a carico** possono determinare autonomamente la misura della contribuzione e la periodicità dei versamenti. Le modalità di contribuzione sono previste negli appositi Regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione di **FONDEMAIN**, disponibili presso gli uffici e sul sito internet del Fondo.

*Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di FONDEMAIN nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')***

[1] Qualora detti contratti/accordi non prevedano il versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari, tale lavoratore potrà contribuire con una quota di TFR non inferiore al 50% dello stesso e con la possibilità di incrementi successivi

INDICE DEI CONTRATTI DI LAVORO DISTINTI PER CATEGORIA

AGRICOLTURA *8*

CCAL DIPENDENTI DELL'AZIENDA FAUNISTICA-VENATORIA "BECCA DI TEY" 8

CCNL ADDETTI LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA 9

CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI 10

CCNL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI 11

CIR ADDETTI AI LAVORI ESTERNALIZZATI DALL'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, FORESTE E RISORSE NATURALI 12

CIR OPERAI E IMPIEGATI FORESTALI 13

ALIMENTARISTI *14*

CCNL ALIMENTARI PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA 14

CCNL AZIENDE TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI, ZOOTECNICI E LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI 15

CCNL IMPRESE ARTIGIANE DEI SETTORI ALIMENTARI E DELLA PANIFICAZIONE 16

CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE E SETTORI AFFINI 17

CCNL PANIFICAZIONE - FEDERPANIFICATORI 18

AZIENDE DI SERVIZI *19*

ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE: C.V.A. S.p.A. - C.V.A. Energie S.r.l. - CVA Eos S.r.l. - DEVAL S.p.A. 19

CCNL ADDETTI AL SETTORE ELETTRICO 21

CCNL ADDETTI AL SETTORE ELETTRICO ASSOCIATI A UTILITALIA/UNIEM 22

CCNL GAS ACQUA 23

CCNL IMPRESE ARTIGIANE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE 24

CCNL SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI 25

CCNL SERVIZI IGIENE AMBIENTALE E SETTORI AFFINI 26

CHIMICI *27*

CCNL CHIMICI, GOMMA, PLASTICA E VETRO 27

CCNL COIBENTI 28

CCNL GOMMA E PLASTICA 29

CCNL INDUSTRIA CHIMICA, CHIMICO-FARMACEUTICA, DELLE FIBRE CHIMICHE E SETTORI CERAMICA ABRASIVI 30

COMMERCIO, TERZIARIO e TURISMO *31*

ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLA DITTA A.P.S. AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA S.p.A. .. 31

ACCORDO PLURISOGGETTIVO PER I DIPENDENTI DELLA DITTA S.I.T. VALLEE SOC. CONS. A R.L. 32

CCNL ACCONCIATURA ED ESTETICA 33

CCNL AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE – LAVORATORI INTERINALI 34

CCNL AZIENDE SETTORE TERME 35

CCNL AZIENDE SETTORE TURISMO 36

CCNL CENTRI ELABORAZIONE DATI 37
CCNL DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (DMO) 38
CCNL FARMACIE MUNICIPALIZZATE 39
CCNL FARMACIE PRIVATE 40
CCNL FORMAZIONE PROFESSIONALE 41
CCNL IMPIANTI SPORTIVI 42
CCNL PROPRIETARI DI FABBRICATI 43
CCNL PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO 44
CCNL SANITA' PRIVATA PERSONALE NON MEDICO – ARIS/Fondazione Don Carlo Gnocchi 45
CCNL STUDI PROFESSIONALI 46
CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE SERVIZI 47
CREDITO e ASSICURAZIONI 48
ACCORDO AZIENDALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA 48
ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLA DITTA AOSTA FACTOR S.p.A. 49
ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLA DITTA FINAOSTA S.p.A. 50
CCNL AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (SNA) - CONFSAL 51
CCNL ASSICURAZIONI, AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (SNA) 52
EDILIZIA 53
CCNL EDILI - ARTIGIANATO 53
CCNL EDILI - COOPERATIVE 54
CCNL EDILI - INDUSTRIA 55
CCNL LAPIDEI - INDUSTRIA 56
CCNL LAPIDEI - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - CONFAPI 57
CCNL LAPIDEI - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - CONFIMI 58
CCNL LATERIZI E MANUFATTI 59
CCNL LEGNO ARREDAMENTO - ARTIGIANATO 60
CCNL LEGNO ARREDAMENTO - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA 61
ENTI e ISTITUZIONI PRIVATE 62
ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE 62
ACCORDO PERSONALE DIPENDENTE DELLA FONDAZIONE SISTEMA OLLIGNAN - CCNL ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI - AGIDAE 63
ACCORDO PERSONALE DIPENDENTE DELLA FONDAZIONE SISTEMA OLLIGNAN - CCNL SETTORE OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI 64
CCAL INSTITUT AGRICOLE REGIONAL 65
CCNL COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO SOCIALE 66
CCNL DIPENDENTI CONI 67
CCNL ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI - AGIDAE 68

CCNL ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI - UNEBA 69
CCNL MISERICORDIE (ANPAS) 70
CCNL SCUOLE MATERNE PRIVATE - FISM 71
CCNL SCUOLE PRIVATE LAICHE - ANINSEI 72
CCNL SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE - AGIDAE 73
CIR FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE TURISTICA – IPRA di CHATILLON 74
METALMECCANICI 75
ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLA DITTA COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A. 75
CCNL ADDETTI ALLE AZIENDE COOPERATIVE METALMECCANICHE 76
CCNL METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI - ARTIGIANATO 77
CCNL METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI - INDUSTRIA 78
CCNL METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI - PMI 79
CCNL METALMECCANICA IMPRESE ORAFE ARGENTIERE E AFFINI 80
CCNL ORAFI, ARGENTIERI E AFFINI 81
POLIGRAFICI, CARTAI e SPETTACOLO 82
CCNL GIORNALISTI 82
CCNL GRAFICI - ARTIGIANATO 83
CCNL GRAFICO EDITORIALE DIGITALI ED AFFINI - INDUSTRIA 84
CCNL GRAFICO EDITORIALE - PMI 85
SETTORE PUBBLICO 86
ACCORDO AZIENDALE ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 86
ACCORDO AZIENDALE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE NON DOCENTE DELL'UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA 87
ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTE DELL'AZIENDA REGIONALE SANITARIA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA 88
ACCORDO AZIENDALE REGIONALE PESONALE DIPENDENTE E DIRIGENZIALE DELL'A.R.P.A. DELLA VALLE D'AOSTA 89
ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE GIORNALISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA 90
ACCORDO PER I DIPENDENTI DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA PERSONALE DOCENTE – CONTRATTO AFAM e PERSONALE NON DOCENTE DEL COMPARTO UNICO 91
CCNL COMPARTO DELLA SCUOLA – DIRIGENZA AREA I - DIRIGENZA AREA V 93
CCNL EDILI – APPLICATO DA R.A.V.A. TERRITORIO E AMBIENTE 94
CCRL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE e CCRL AREA DIRIGENZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA VDA 95
CCRL DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO 96
TELCOMUNICAZIONI 97
CCNL TELECOMUNICAZIONI 97
TESSILI 98
CCNL LAVANDERIE 98

CCNL LAVANDERIE E TINTORIE 99
CCNL TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURIERO 100
TRASPORTI 101
ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DALLA DITTA S.A.V. S.p.A. 101
ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DALL'AERO CLUB VALLE D'AOSTA 102
CCNL AEREI PERSONALE DI TERRA (ASSAEROPORTI) 103
CCNL AUTOFERROTRANVIERI 104
CCNL AUTOSTRADE E TRAFORI 105
CCNL AUTOTRASPORTI E SPEDIZIONI IN CONTO TERZI - INDUSTRIA 106
CCNL DIPENDENTI DI IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE 107
CCNL DIPENDENTI DI IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI POMPE E TRASPORTO FUNEBRE 108
CCNL GUARDIE AI FUOCHI 109
CCNL IMPIANTI A FUNE 110
CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE 111
CIR AZIENDE FUNIVIARIE DELLA VALLE D'AOSTA 112
VARI 113
ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE: IRV Srl – So.Ri.Val. Srl – R.M.V. Sas 113
CCNL DIPENDENTI IMPRESE SERVIZI PUBBLICI CULTURALI, TURISTICI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO (FEDERCULTURE) 114
CCNL DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ADERENTI ALLA CONFSERVIZI 115
CCNL DIRIGENTI DI AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI 116

AGRICOLTURA

CCAL DIPENDENTI DELL'AZIENDA FAUNISTICA-VENATORIA "BECCA DI TEY" - SETTORE AGRICOLTURA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1 %	2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL ADDETTI LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA
- SETTORE AGRICOLTURA –

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori assunti, e abbiano superato - ove previsto - il relativo periodo di prova, nelle seguenti tipologie di contratto individuale: a tempo indeterminato; part-time a tempo indeterminato; a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare; di apprendistato.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO (3)
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1,5 %	2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) Per gli impiegati iscritti all'ENPAIA, l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto col versamento presso l'ente stesso, ai sensi della legislazione vigente.

CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI
- SETTORE AGRICOLTURA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato; a tempo determinato ad occupazione piena pari o superiore a 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare; di formazione lavoro; di apprendistato.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO [1]		QUOTA TFR MATURANDO[3]
	A CARICO LAVORATORE [2]	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1,5	2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) [4]
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(4) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(5) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(6) Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'E.N.P.A.I.A. è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D. Lgs. N. 173/98.

(7) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
- SETTORE AGRICOLTURA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori agricoli dipendenti con la qualifica di operai che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1 %	2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

CIR ADDETTI AI LAVORI ESTERNALIZZATI DALL'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, FORESTE E RISORSE NATURALI
- SETTORE AGRICOLTURA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai ed impiegati che, superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato; a tempo determinato ed abbiano effettuato almeno 51 giornate lavorative nel corso dell'anno precedente; di formazione lavoro o di apprendistato.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO(3)</th></tr>
<tr><th></th><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1 %</td><td rowspan="2">1 %</td><td>2% (29% del TFR) (4) oppure 6,91% (100% del TFR) (5)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'E.N.P.A.I.A. è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D. Lgs. N. 173/98.

(4) Per gli operai assunti a tempo determinato con prima occupazione precedente al 29/4/1993 è prevista la possibilità di destinare, in alternativa, il 50% del TFR maturando.

(5) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CIR OPERAI E IMPIEGATI FORESTALI
- SETTORE AGRICOLTURA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai ed impiegati che, superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato; a tempo determinato ed abbiano effettuato almeno 51 giornate lavorative nel corso dell'anno precedente presso l'Amministrazione; di formazione lavoro o di apprendistato.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO(3)</th></tr>
<tr><th></th><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1 %</td><td rowspan="2">1,5 %</td><td>2% (29% del TFR) (4) oppure 6,91% (100% del TFR) (5)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'E.N.P.A.I.A. è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D. Lgs. N. 173/98.

(4) Per gli operai assunti a tempo determinato con prima occupazione precedente al 29/4/1993 è prevista la possibilità di destinare, in alternativa, il 50% del TFR maturando.

(5) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

ALIMENTARISTI

CCNL ALIMENTARI PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
- SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, part-time a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), di formazione e lavoro, di apprendistato.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1 %</td><td rowspan="2">1,20 %</td><td>2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL AZIENDE TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI, ZOOTECNICI E LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI
- SETTORE COOPERATIVE -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato; a tempo determinato ad occupazione piena pari o superiore a 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare; di formazione lavoro; di apprendistato.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO (4)
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1,20 %	2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
(4) Per gli impiegati iscritti all'ENPAIA, l'obbligo del versamento del TFR si intende assolto col versamento presso l'ente stesso, ai sensi della legislazione vigente.

CCNL IMPRESE ARTIGIANE DEI SETTORI ALIMENTARI E DELLA PANIFICAZIONE - SETTORE ARTIGIANATO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1 %	1,11% (16% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci della retribuzione: valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, Edr.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE E SETTORI AFFINI
- SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, part-time a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), di formazione e lavoro, di apprendistato.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1 %</td><td rowspan="2">1,5 %</td><td>2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL PANIFICAZIONE - FEDERPANIFICATORI
- SETTORE ARTIGIANATO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1 %</td><td rowspan="2">1,5 %</td><td>2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

AZIENDE DI SERVIZI

ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE: C.V.A. S.p.A. - C.V.A. Energie S.r.l. - CVA Eos S.r.l. - DEVAL S.p.A. - SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti non in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di formazione lavoro e apprendistato.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/04/1993			
- per il lavoratore con almeno 18 anni di anzianità contributiva maturata presso la forma di previdenza obbligatoria alla data del 31/12/1995	1,35%	1,35% + 20 € + importo da CCNL in alternativa agli aumenti periodici di anzianità (4)	30% del TFR o 100% del TFR(3)
- per il lavoratore con meno di 18 anni di anzianità contributiva maturata presso la forma di previdenza obbligatoria alla data del 31/12/1995	1,35%	1,35% + 20 € + importo da CCNL in alternativa agli aumenti periodici di anzianità (4)	40% del TFR o 100% del TFR(3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/04/1993	1,35%	1,35% + 20 € + importo da CCNL in alternativa agli aumenti periodici di anzianità (4)	100% del TFR

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

(4) Con decorrenza 01/01/2020 per neo-assunti e lavoratori in servizio che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità facoltà di applicazione delle nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare in alternativa agli aumenti periodici di anzianità.

Ulteriori contributi previsti da accordi contrattuali:

Tipo versamento	Importo	Descrizione
Previdenza complementare dipendenti in forza al 31/12/2011	importo variabile in funzione dell'inquadramento al 31/12/2011 (x 12 mensilità)	Solo per dipendenti C.V.A. S.p.A., C.V.A. Energie S.r.l., CVA Eos S.r.l, Importo variabile in funzione dell'inquadramento nei confronti del personale in servizio alla data del 31/12/2011 aderente al fondo in maniera piena (TFR + 1,35% conto dipendente), no silenti
Misure di sostegno al sistema di previdenza complementare a favore dei giovani	€ 14,17 (x 12 mensilità)	Importo annuo lordo pari a € 170,00 nei confronti del personale assunto a far data dal 01/07/1996 per aderenti al fondo in maniera piena (TFR + 1,35% conto dipendente), no silenti

Misure di sostegno al sistema di previdenza complementare in Azienda (superamento agevolazione tariffaria energia elettrica)	importo variabile in funzione della data di assunzione e dell'età anagrafica al 30/11/2011 (x 12 mensilità)	Solo per dipendenti DEVAL spa Nei confronti del personale assunto ante 01/07/1996 iscritto al fondo riconoscimento di un assegno "ad personam" da destinare alla previdenza complementare fino a cessazione del servizio/65 anni di età
Superamento agevolazione tariffaria energia elettrica	importo variabile in funzione della data di assunzione e dell'età anagrafica al 01/02/2020 (x 12 mensilità)	Nei confronti del personale assunto ante 01/07/1996 iscritto al fondo facoltà di conversione dello sconto per l'energia elettrica in assegno "ad personam" da destinare a previdenza complementare (in vigore con decorrenza 01/02/2020) fino a cessazione del servizio/65 anni di età
Misure di welfare aziendale	€ 200,00	In caso di raggiungimento dell'obiettivo di redditività, erogazione aggiuntivo a titolo di welfare aziendale contestuale al pagamento del relativo premio (mensilità di luglio) per aderenti al fondo in maniera piena (TFR + 1,35% conto dipendente), no silenti
Welfare di produttività	importo variabile scelto dal dipendente entro i limiti previsti per la detassazione del premio di risultato + 15% credito welfare aggiuntivo c/azienda	Possibilità per i lavoratori di convertire in previdenza complementare il premio di risultato entro i limiti previsti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% (detassazione) e di ricevere dall'azienda un credito welfare aggiuntivo pari al 15% del premio convertito. Il versamento avviene nel mese di luglio (importi convertiti in previdenza complementare) e di dicembre (importi residui conto welfare da destinare alla previdenza complementare)
Welfare "Conciliazione Vita e Lavoro"	€ 200,00 per ogni figlio sotto i 3 anni iscritto come fiscalmente a carico	Qualora i lavoratori delle Società del Gruppo CVA provvedano all'iscrizione dei figli fiscalmente a carico entro i primi 3 anni di vita è prevista l'erogazione, da parte della Società presso la quale risulta in forza il lavoratore, di un importo una tantum pari a euro 200,00 sulla posizione di ciascun figlio

CCNL ADDETTI AL SETTORE ELETTRICO
- SETTORE INDUSTRIA –

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti non in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di formazione lavoro e apprendistato.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/04/1993			
- per il lavoratore con almeno 18 anni di anzianità contributiva maturata presso la forma di previdenza obbligatoria alla data del 31/12/1995	1,35%	1,35% + 20 € + importo da CCNL in alternativa agli aumenti periodici di anzianità (4)	30% del TFR o 100% del TFR(3)
- per il lavoratore con meno di 18 anni di anzianità contributiva maturata presso la forma di previdenza obbligatoria alla data del 31/12/1995	1,35%	1,35% + 20 € + importo da CCNL in alternativa agli aumenti periodici di anzianità (4)	40% del TFR o 100% del TFR(3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/04/1993	1,35%	1,35% + 20 € + importo da CCNL in alternativa agli aumenti periodici di anzianità (4)	100% del TFR

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
(4) Con decorrenza 01/01/2020 per neo-assunti e lavoratori in servizio che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità facoltà di applicazione delle nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare in alternativa agli aumenti periodici di anzianità.

CCNL ADDETTI AL SETTORE ELETTRICO ASSOCIATI A UTILITALIA/UNIEM - SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, con contratto d'inserimento e con contratto di apprendistato.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/04/1993			
- per il lavoratore con almeno 18 anni di anzianità contributiva maturata presso la forma di previdenza obbligatoria alla data del 31/12/1995	1,21%	1,21% + 20 €	2,20 % (c.a. 32 %del TFR) o 6,91 % (100% del TFR)(3)
- per il lavoratore con meno di 18 anni di anzianità contributiva maturata presso la forma di previdenza obbligatoria alla data del 31/12/1995	1,21%	1,21% + 20 €	2,90 % (c.a. 42% del TFR) o 6,91 % (100% del TFR)(3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/04/1993	1,21%	1,21% + 20 €	6,91 % (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL GAS ACQUA
- SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a tre mesi e con contratto di apprendistato; sottoscritto da UTILITALIA – ANFIDA.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO (4) (5)	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/04/1993			
- per il lavoratore con almeno 18 anni di anzianità contributiva maturata presso la forma di previdenza obbligatoria alla data del 31/12/1995	1,2%	1,2%	1,6% (23%del TFR) o 6,91% (100% del TFR)(3)
- per il lavoratore con meno di 18 anni di anzianità contributiva maturata presso la forma di previdenza obbligatoria alla data del 31/12/1995	1,2%	1,2%	2,1% (30% del TFR) o 6,91% (100% del TFR)(3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/04/1993	1,2%	1,2%	6,91 % (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

(4) Dal 1° luglio 2020 è prevista una contribuzione aggiuntiva di 8 euro pro-capite parametrata al V livello sull'imponibile mensile e di 4,30 (5,90) euro, parametrato al valore 143,53, per i lavoratori con anzianità contributiva (successiva) al 28 aprile 1993.

(5) Con riferimento ai soli dipendenti delle aziende associate a Utilitalia già iscritti all'ex Fondo Gas, spetta anche, a decorrere dal 1° dicembre 2015, un contributo, pari agli importi previsti dall'art. 7 co. 9-undecies della L.125/2015.

CCNL IMPRESE ARTIGIANE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE - SETTORE ARTIGIANATO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato anche stagionali di durata non inferiore a 3 mesi nell'anno solare.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1 %</td><td rowspan="2">1 %</td><td>1,11% (16% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci della retribuzione: valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, Edr.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI
- SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato o con contratti a causa mista. I lavoratori con contratto a tempo determinato che cumulino nell'arco solare periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1 %</td><td rowspan="2">1 %</td><td>1% (14,47% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci della retribuzione: valore cumulato di paga base e indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL SERVIZI IGIENE AMBIENTALE E SETTORI AFFINI
- SETTORE VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1,30 %</td><td rowspan="2">2,033 %
+22€</td><td>2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) In percentuale della retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 1997, dell'indennità di contingenza e di un aumento periodico di anzianità, per 12 mensilità. A partire dal 1° maggio 2008 per i Quadri del contratto Federambiente la base retributiva convenzionale sulla quale applicare la contribuzione dovuta è pari a € 2.077,84 e per i Quadri del contratto Fise Assoambiente la base retributiva convenzionale sulla quale applicare le misure percentuali è complessivamente pari a € 2.049,09.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CHIMICI

CCNL CHIMICI, GOMMA, PLASTICA E VETRO
- SETTORE ARTIGIANATO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1 %	1,11% (16% del TFR) o 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci della retribuzione: valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL COIBENTI
- SETTORE INDUSTRIA –

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, i lavoratori che sono stati assunti con contratto: di formazione e lavoro, di apprendistato e a tempo determinato di durata continuativa superiore a 6 mesi. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato non è necessario attendere il superamento del periodo di prova.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO [1]		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE [2]	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/04/1993	1,20 %	1,85 %	2,28% (33% del TFR) o 3,46% (50% del TFR) o 5,28% (75% del TFR) o 6,91% (100% del TFR);[3]
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/04/1993	1,20%	1,85%	6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL GOMMA E PLASTICA
- SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2) (3)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/04/1993	1,56 %	1,56 %	2,28% (33% del TFR) o 3,46% (50% del TFR) o 5,28% (75% del TFR) o 6,91% (100% del TFR);(3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/04/1993	1,56%	1,56%	6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL INDUSTRIA CHIMICA, CHIMICO-FARMACEUTICA, DELLE FIBRE CHIMICHE E SETTORI CERAMICA ABRASIVI
- SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti con contratto di durata (determinata o determinabile) pari o superiore a 6 mesi, anche per effetto di proroghe, purché sia stato superato l'eventuale periodo di prova e si realizzi una contribuzione minima al fondo di almeno 1 mese.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1,20 %	2,1 %	2,28% (33% del TFR) o 3,46% (50% del TFR) o 5,28% (75% del TFR) o 6,91% (100% del TFR); (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

COMMERCIO, TERZIARIO e TURISMO

ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLA DITTA A.P.S. AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA S.p.A.
- SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO -

CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE SERVIZI

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO (4)	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	0,55 %	2,55 %	50% oppure 100% (3) del TFR
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			100% del TRF
Apprendisti	0,55%	2,05%	100% del TFR

CCNL FARMACIE MUNICIPALIZZATE

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo, superato il periodo di prova, i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, o con contratto a tempo determinato, con durata complessiva di almeno sei mesi maturati nello stesso anno solare con la medesima azienda.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	2 %	2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
(4) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

ACCORDO PLURISOGGETTIVO PER I DIPENDENTI DELLA DITTA S.I.T. VALLEE SOC. CONS. A R.L.
- SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il presente CCNL.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	0,55 %	2,00 %	3,45% (50% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione individuale utile per il computo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - anche successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL ACCONCIATURA ED ESTETICA
- SETTORE ARTIGIANATO –

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1 %	1,11% (16% del TFR) o 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci della retribuzione: valore cumulato di paga base, contingenza, Edr.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE – LAVORATORI INTERINALI
- SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e indeterminato.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

CONTRIBUTO		QUOTA TFR MATURANDO
A CARICO LAVORATORE (1)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
		50% oppure 100% del TFR

(1) Gli aderenti al Fondo possono scegliere una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

CCNL AZIENDE SETTORE TERME
- SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori con qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">0,55 %</td><td rowspan="2">0,55 %</td><td>3,46% (50% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL AZIENDE SETTORE TURISMO
- SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori con qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi e con contratto di apprendistato.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	0,55 %	0,55 %	3,46% (50% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL CENTRI ELABORAZIONE DATI
- SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	0,55 %	1,55 %	30% o 100% del TFR (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			

(1) Espresso in percentuale della retribuzione lorda mensile.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (DMO)
- SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori che sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi nell'anno; sottoscritto da FEDERDISTRIBUZIONE, FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">0,55 %</td><td rowspan="2">1,55 %</td><td>3,46% (50% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL FARMACIE MUNICIPALIZZATE
- SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo, superato il periodo di prova, i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, o con contratto a tempo determinato, con durata complessiva di almeno sei mesi maturati nello stesso anno solare con la medesima azienda.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1,5 %	2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL FARMACIE PRIVATE
- SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi nell'anno solare. Possono aderire anche gli apprendisti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">0,55%</td><td rowspan="2">1,05%</td><td>50% del TFR (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>100% del TFR</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL FORMAZIONE PROFESSIONALE
- SETTORE VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti con contratto formazione lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del CCNL per la formazione professionale.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1%	1 %	3,45% (50% del TFR) o 6,91% (100 del TFR)(3);
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL IMPIANTI SPORTIVI
- SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che dopo aver superato il periodo di prova sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">0,55 %</td><td rowspan="2">0,55 %</td><td>3,46% (50% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL PROPRIETARI DI FABBRICATI
- SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori con contratto a tempo determinato anche stagionali di durata non inferiore a 3 mesi nell'anno solare; apprendisti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">0,55 %</td><td rowspan="2">2,05 %</td><td>50% oppure 100% (3) del TFR</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>100% del TRF</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO
- SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il presente CCNL.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">0,55 %</td><td rowspan="2">0,55 %</td><td>3,45% (50% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione individuale utile per il computo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - anche successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL SANITA' PRIVATA PERSONALE NON MEDICO – ARIS/Fondazione Don Carlo Gnocchi
- SETTORE VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1 %	6,91% (100% del TFR)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

CCNL STUDI PROFESSIONALI
- SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi e gli apprendisti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">0,55 %</td><td rowspan="2">1,55 %</td><td>50% del TFR oppure 100% del TFR(3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE SERVIZI
- SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di apprendistato. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	0,55 %	1,55 %	50% o 100% del TFR
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			100% del TFR
Apprendisti di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	0,55%	1,05%	50% o 100% del TFR
Apprendisti di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			100% del TFR

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

CREDITO e ASSICURAZIONI

ACCORDO AZIENDALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA - SETTORE CREDITO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO (3)</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">2%</td><td rowspan="2">4,40 %</td><td>50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% del TFR) (4)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>100% del TFR</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) Per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2001, a partire dal 1° gennaio 2008 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato nella misura del 5,10%. Per i soli prestatori di lavoro il cui datore di lavoro, pur non aderendo alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, applichi tuttavia la contrattazione collettiva nazionale di lavoro stipulata dalla stessa Federazione, i contributi posti a carico del datore di lavoro sono maggiorati dello 0,40%. Tale ulteriore contributo è destinato a copertura delle spese di gestione del Fondo. I lavoratori a far tempo dal 1° gennaio 2013, inquadrati nella 3 Area 1° livello retributivo, con contratto a tempo indeterminato, beneficiano di una contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro del 2%.
(4) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLA DITTA AOSTA FACTOR S.p.A. - SETTORE CREDITO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	-	4,00 %	50% del TFR oppure 100% del TFR (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			100% del TFR

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLA DITTA FINAOSTA S.p.A.
- SETTORE CREDITO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	4,5 % (3)	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% del TFR
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			100% del TFR

(1) Espresso in percentuale: a) della base imponibile contributivo annuo per i vecchi iscritti (assunti fino al 27/04/1993); b) della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per i nuovi iscritti (assunti dal 28/04/1993).

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) Nel caso in cui il lavoratore versi un contributo pari o superiore al 2%, il contributo del datore di lavoro sarà pari al 5,5%.

CCNL AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (SNA) - CONFSAL
- SETTORI VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	-	-	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			

(1) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(2) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL ASSICURAZIONI, AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (SNA)
- SETTORE VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">2 %</td><td rowspan="2">2 %</td><td>2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

EDILIZIA

CCNL EDILI - ARTIGIANATO
- SETTORE ARTIGIANATO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1 %(3)	18% o 100% del TFR
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) Viene istituito a partire dal 1/1/2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile che varia da € 10,00 a € 20,00 per ogni mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento. Per i lavoratori iscritti a FONDEMAIN tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

CCNL EDILI - COOPERATIVE
- SETTORE COOPERATIVE -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1,1 %</td><td rowspan="2">1,1 % (4)</td><td>1,24% (18% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
(4) Viene istituito a partire dal 1/1/2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8,00 riparametrati su base 100. A partire dal 1/1/2019 il contributo viene aumentato di € 2,00 a parametro 100 (operaio comune). Per i lavoratori iscritti a FONDEMAIN tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

CCNL EDILI - INDUSTRIA
- SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1 %(3)	18% o 100% del TFR
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			

(4) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(5) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(6) Viene istituito a partire dal 1/1/2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile che varia da € 10,00 a € 20,00 per ogni mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento. Per i lavoratori iscritti a FONDEMAIN tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

CCNL LAPIDEI - INDUSTRIA
- SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1,30 %	2,70 %	2,76% (40% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(7) Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR mentre per la sola contribuzione volontaria aggiuntiva la base di calcolo è espressa sulle seguenti voci: valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, Edr.

(8) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(9) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL LAPIDEI - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - CONFAPI - SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1,40 %</td><td rowspan="2">2,40 % (4)</td><td>2,76% (40% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci: retribuzione utile al calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
(4) A decorrere dal 01 gennaio 2022 a carico del datore di lavoro è previsto, per ogni lavoratore iscritto al Fondo, un contributo mensile che varia da € 5,00 a € 10,00 aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria a seconda del livello.

CCNL LAPIDEI - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - CONFIMI - SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1,40 %	2,10 %	2,76% (40% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci: valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, Edr.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL LATERIZI E MANUFATTI
- SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1,50 %	1,80 %	2,76% (40% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci della retribuzione: valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità di funzione quadri.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL LEGNO ARREDAMENTO - ARTIGIANATO
- SETTORE ARTIGIANATO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti, che abbiano superato il periodo di prova.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1 %	1,11% (16% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci della retribuzione: valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, Edr.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL LEGNO ARREDAMENTO - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
- SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1,3 %</td><td rowspan="2">2,30 %</td><td>2,07% (30% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

ENTI e ISTITUZIONI PRIVATE

ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE - SETTORE VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1 %	40% del TFR oppure 100% del TFR (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993	1 %	1 %	6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione imponibile ai fini pensionistici.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

ACCORDO PERSONALE DIPENDENTE DELLA FONDAZIONE SISTEMA OLLIGNAN - CCNL ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI - AGIDAE - SETTORE VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	2 %	6,91% (100% del TFR)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

ACCORDO PERSONALE DIPENDENTE DELLA FONDAZIONE SISTEMA OLLIGNAN - CCNL SETTORE OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI - SETTORE AGRICOLTURA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori agricoli dipendenti con la qualifica di operai che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	2 %	2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCAL INSTITUT AGRICOLE REGIONAL
- SETTORE AGRICOLTURA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti iscritti allo SCAU.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	-	2 %	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% del TFR
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			100% del TFR

(10) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(11) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

CCNL COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO SOCIALE
- SETTORE COOPERATIVE -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti dopo aver superato il periodo di prova

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1,50 %	1,8% (26% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL DIPENDENTI CONI
- SETTORE VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

	CONTRIBUTO [1]		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	-	1 %	50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% del TFR) [2]
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			(100% del TFR)

(1) Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(2) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI - AGIDAE - SETTORE VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1,05 %	1,05 %	6,91% (100% del TFR)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

CCNL ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI - UNEBA - SETTORE VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1,05 %	1,05 %	6,91% (100% del TFR)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

CCNL MISERICORDIE (ANPAS)
- SETTORE VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1 %</td><td rowspan="2">1 %</td><td>2% (1) oppure 100% del TFR (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>100% del TFR</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL SCUOLE MATERNE PRIVATE - FISM
- SETTORE VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi nell'anno solare.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1%	1 %	3,45% (50% del TFR) o 6,91% (100 del TFR)(3);
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL SCUOLE PRIVATE LAICHE - ANINSEI
- SETTORE VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti con: contratto a tempo indeterminato, contratto part-time a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1%	1 %	3,45% (50% del TFR) o 4,15% (60% del TFR) o 4,84% (70% del TFR) o 5,53% (80% del TFR) o 6,22% (90% del TFR) o 6,91% (100 del TFR)(3);
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE - AGIDAE
- SETTORE VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1%	1 %	6,91% (100% del TFR)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

CIR FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE TURISTICA – IPRA di CHATILLON
- SETTORE VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1 %</td><td rowspan="2">1 %</td><td>40% del TFR oppure 100% del TFR (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione imponibile ai fini pensionistici.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

METALMECCANICI

ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLA DITTA COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.
- SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO(4)	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/04/1993	1,20% (4)	3%	2,76% (40% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993	1,20% (4)	3%	6,91% (100% del TFR)
Lavoratori di nuova adesione dopo il 05/02/2021e con età inferiore ai 35 anni compiuti	1,20% (4)	3,20 %	6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale del valore dei minimi contrattuali del livello di inquadramento del lavoratore aderente.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
(4) Gli importi stanziati per i servizi di welfare che le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori possono essere destinati, di anno in anno, al Fondo di previdenza complementare secondo le regole stabilite contrattualmente.

CCNL ADDETTI ALLE AZIENDE COOPERATIVE METALMECCANICHE - SETTORE COOPERATIVE –

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri, che abbiano superato il periodo di prova.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/04/1993	1,20%	2%	2,76% (40% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993	1,20%	2% (4)	6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale del valore cumulato dei minimi tabellari, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per 8^ e 9^ categoria.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

(4) Per i lavoratori di nuova adesione dal 1° giugno 2021 e con età inferiore a 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore, a decorrere dal 1° giugno 2021, è elevata al 2,2% dei minimi contrattuali.

CCNL METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI - ARTIGIANATO - SETTORE ARTIGIANATO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori apprendisti e dipendenti con contratto a tempo determinato anche stagionali di durata non inferiore a 3 mesi nell'anno solare.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1 %</td><td rowspan="2">1 %</td><td>1,11% (16% del TFR) o 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI - INDUSTRIA - SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO(4)	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/04/1993	1,20% (4)	2%	2,76% (40% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993	1,20% (4)	2%	6,91% (100% del TFR)
Lavoratori di nuova adesione dopo il 05/02/2021e con età inferiore ai 35 anni compiuti	1,20% (4)	2,20 %	6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale del valore dei minimi contrattuali del livello di inquadramento del lavoratore aderente.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
(4) Gli importi stanziati per i servizi di welfare che le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori possono essere destinati, di anno in anno, al Fondo di previdenza complementare secondo le regole stabilite contrattualmente.

CCNL METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI - PMI
- SETTORE PICCOLA E MEDIA IMPRESA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/04/1993	1,20%	2 %	2,76% (40% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993	1,20%	2 %	6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale del valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per 8^/9^ categoria.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL METALMECCANICA IMPRESE ORAFE ARGENTIERE E AFFINI
- SETTORE ARTIGIANATO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori apprendisti e dipendenti con contratto a tempo determinato anche stagionali di durata non inferiore a 3 mesi nell'anno solare.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1 %</td><td rowspan="2">1 %</td><td>1,11% (16% del TFR) o 6,91% (100% del TFR)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

CCNL ORAFI, ARGENTIERI E AFFINI
- SETTORE INDUSTRIA –

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO (4)	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/04/1993	1,20%	1,60%	2,76% (40% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993	1,20%	1,60%	6,91% (100% del TFR)
Lavoratori di nuova adesione dopo il 31/12/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti	1,20%	1,80% (5)	
Apprendisti assunti dopo il 01.03.2006	1,50%	1,50%	6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale del valore dei minimi contrattuali del livello di inquadramento del lavoratore aderente.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
(4) A decorrere dal 01/12/2024 la contribuzione a carico del datore di lavoro passa al 2%.
(5) A decorrere dal 01/12/2024 la contribuzione a carico del datore di lavoro passa al 2,2%.

POLIGRAFICI, CARTAI e SPETTACOLO

CCNL GIORNALISTI
- SETTORE INDUSTRIA –

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica giornalisti professionisti e pubblicisti e dei praticanti; sottoscritto da ANSO, FISC, FNSI.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	0,1 %	1 %	2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare (per i direttori, condirettori e vice direttori il minimo tabellare è convenzionalmente individuato nel minimo di tabella del redattore capo aumentato del 20%), contingenza, aumenti periodici anzianità, turno notturno, tredicesima, indennità redazionale e relativa aggiunta, festività nazionali e infrasettimanali, festività soppresse, domeniche e relativa incidenza, indennità compensativa, maggiorazione per giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa. Qualora gli elementi retributivi base di computo della contribuzione individuati, costituiscano sia singolarmente che cumulativamente oggetto di erogazione forfettaria e tale erogazione ricomprenda altresì elementi retributivi esclusi dall'imposizione contributiva (es. superminimi individuali, lavoro straordinario, ecc.) l'erogazione forfettaria è assunta a base di calcolo della contribuzione per un importo pari al 40% del relativo ammontare.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL GRAFICI - ARTIGIANATO
- SETTORE ARTIGIANATO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1 %</td><td rowspan="2">1 %</td><td>1,11% (16% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci della retribuzione: valore cumulato di paga base, contingenza, Edr.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL GRAFICO EDITORIALE DIGITALI ED AFFINI - INDUSTRIA
- SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti non in prova e i lavoratori a tempo determinato, intermittenti e co.co.co.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1,9 % (4)	2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione contrattuale annua (paga base, contingenza, aumenti periodici di anzianità, EDR, maggiorazione per lavoro a turno,13° mensilità o gratifica natalizia).

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

(4) Percentuale in vigore dal 01/01/2024 sulla retribuzione contrattuale annua per i lavoratori aderenti o di futura adesione ai quali non si applica l'ERC di cui all'art. 8 Parte seconda Operai e Parte terza Impiegati del CCNL grafico-editoriale. Per i lavoratori ai quali si applica l'ERC, il contributo è pari al 1,4%.

CCNL GRAFICO EDITORIALE - PMI
- SETTORE PICCOLA MEDIA INDUSRTIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa impresa nell'arco dell'anno solare, di formazione e lavoro, di apprendistato.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1,2 %</td><td rowspan="2">1,2 %</td><td>2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

SETTORE PUBBLICO

ACCORDO AZIENDALE ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO - SETTORE PUBBLICO IMPIEGO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della Legge Regionale 23 ottobre 1995, n. 45, che abbiano superato il periodo di prova e che siano stati assunti con contratto a tempo determinato di durata superiore ad un anno di servizio continuativo o con contratto a tempo indeterminato.

Contribuzione
La misura e le modalità della contribuzione a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti sono stabiliti dalle normative e dagli accordi istitutivi applicabili, dagli accordi da essi richiamati, dai contratti e dagli accordi applicabili, nonché dalle successive modifiche apportate agli stessi.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO (3)	INCENTIVO RICONOSCIUTO DA INPDAP (4)
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO		
assunti con contratto a tempo indeterminato ante 01/01/2001	1 %	1 %	2% (29% del TFR)	1,5%
assunti con contratto a tempo indeterminato post 31/12/2000 oppure assunti a tempo determinato	1 %	1 %	6,91% (100% del TFR)	-

(1) Espresso in percentuale della retribuzione imponibile ai fini pensionistici.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) Le modalità e i termini per la destinazione delle quote di TFR sono stabilite dal DPCM 20/12/1999 e a livello regionale saranno stabilite attraverso le norme di attuazione di quanto previsto dall'art. 74, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai sensi del DPCM 20/12/1999, le quote di TFR non versate al Fondo sono accantonate figurativamente presso l'INPS (gestione ex INPDAP), che provvede a contabilizzarle e a rivalutarle sulla base di un tasso di rendimento determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di Fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di tali somme a FONDEMAIN avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPS. Per i lavoratori in regime di TFS provenienti dal Fondo incorporato FCS con adesione antecedente al 1° gennaio 1998 non è previsto il passaggio al regime del TFR e, conseguentemente, non è prevista la destinazione di relative quote al Fondo.
Ai sensi dell'Accordo ARAN del 29/07/1999, per il personale non iscritto all'INPS per i trattamenti di fine servizio – come per es. quello delle Camere di Commercio – il conferimento del TFR al Fondo è curato dall'Ente datore di lavoro.

(4) Per i lavoratori associati assunti con contratto a tempo indeterminato precedentemente al 01/01/2001, che abbiano optato per il TFR, è prevista un'ulteriore quota pari al 1,5% della base contributiva vigente ai fini del calcolo del TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPDAP secondo le modalità indicate nella nota (3).

ACCORDO AZIENDALE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE NON DOCENTE DELL'UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - SETTORE PUBBLICO IMPIEGO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova e che siano stati assunti con contratto a tempo determinato di durata superiore ad un anno di servizio continuativo o con contratto a tempo indeterminato.

Contribuzione

La misura e le modalità della contribuzione a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti sono stabiliti dalle normative e dagli accordi istitutivi applicabili, dagli accordi da essi richiamati, dai contratti e dagli accordi applicabili, nonché dalle successive modifiche apportate agli stessi.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO (3)	INCENTIVO RICONOSCIUTO DA INPDAP (4)
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO		
assunti con contratto a tempo indeterminato ante 01/01/2001	1 %	1 %	2% (29% del TFR)	1,5%
assunti con contratto a tempo indeterminato post 31/12/2000 oppure assunti a tempo determinato	1 %	1 %	6,91% (100% del TFR)	-

(1) Espresso in percentuale della retribuzione imponibile ai fini pensionistici.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) Le modalità e i termini per la destinazione delle quote di TFR sono stabilite dal DPCM 20/12/1999 e a livello regionale saranno stabilite attraverso le norme di attuazione di quanto previsto dall'art. 74, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai sensi del DPCM 20/12/1999, le quote di TFR non sono versate al Fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPS (gestione ex INPDAP), che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle sulla base di un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di Fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di tali somme a FONDEMAIN avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPS.

(4) Per i lavoratori associati assunti con contratto a tempo indeterminato precedentemente al 01/01/2001, che abbiano optato per il TFR, è prevista un'ulteriore quota pari al 1,5% della base contributiva vigente ai fini del calcolo del TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPS secondo le modalità indicate nella nota (3).

ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTE DELL'AZIENDA REGIONALE SANITARIA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA
- SETTORE PUBBLICO IMPIEGO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti dell'Azienda Regionale Sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta che abbiano superato il periodo di prova e che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

Contribuzione

La misura e le modalità della contribuzione a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti sono stabiliti dalle normative e dagli accordi istitutivi applicabili, dagli accordi da essi richiamati, dai contratti e dagli accordi applicabili, nonché dalle successive modifiche apportate agli stessi.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO (3)	INCENTIVO RICONOSCIUTO DA INPDAP (4)
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO		
assunti con contratto a tempo indeterminato ante 01/01/2001	1 %	1 %	2% (29% del TFR)	1,5%
assunti con contratto a tempo indeterminato post 31/12/2000 oppure assunti a tempo determinato	1 %	1 %	6,91% (100% del TFR)	-

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) Le modalità e i termini per la destinazione delle quote di TFR sono stabilite dal DPCM 20/12/1999 e a livello regionale saranno stabilite attraverso le norme di attuazione di quanto previsto dall'art. 74, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai sensi del DPCM 20/12/1999, le quote di TFR non sono versate al Fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPS (ex gestione INPDAP), che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle sulla base di un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di Fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di tali somme a FONDEMAIN avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPS.

(4) Per i lavoratori associati assunti con contratto a tempo indeterminato precedentemente al 01/01/2001, che abbiano optato per il TFR, è prevista un'ulteriore quota pari al 1,5% della base contributiva vigente ai fini del calcolo del TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPS secondo le modalità indicate nella precedente nota (3).

ACCORDO AZIENDALE REGIONALE PESONALE DIPENDENTE E DIRIGENZIALE DELL'A.R.P.A. DELLA VALLE D'AOSTA
- SETTORE PUBBLICO IMPIEGO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Può aderire al Fondo il personale dipendente nonché quello dirigenziale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, che sia stato assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata superiore a tre mesi di servizio continuativo.

Contribuzione
La misura e le modalità della contribuzione a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti sono stabiliti dalle normative e dagli accordi istitutivi applicabili, dagli accordi da essi richiamati, dai contratti e dagli accordi applicabili, nonché dalle successive modifiche apportate agli stessi.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO (3)	INCENTIVO RICONOSCIUTO DA INPDAP (4)
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO		
assunti con contratto a tempo indeterminato ante 01/01/2001	1 %	1 %	2% (29% del TFR)	1,5%
assunti con contratto a tempo indeterminato post 31/12/2000 oppure assunti a tempo determinato	1 %	1 %	6,91% (100% del TFR)	-

(1) Espresso in percentuale della retribuzione imponibile ai fini pensionistici.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) Le modalità e i termini per la destinazione delle quote di TFR sono stabilite dal DPCM 20/12/1999 e a livello regionale saranno stabilite attraverso le norme di attuazione di quanto previsto dall'art. 74, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai sensi del DPCM 20/12/1999, le quote di TFR non sono versate al Fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPS (gestione ex INPDAP), che provvede a contabilizzarle e a rivalutarle sulla base di un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di Fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di tali somme a FONDEMAIN avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPS.

(4) Per i lavoratori associati assunti con contratto a tempo indeterminato precedentemente al 01/01/2001, che abbiano optato per il TFR, è prevista un'ulteriore quota pari al 1,5% della base contributiva vigente ai fini del calcolo del TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPS secondo le modalità indicate nella nota (3).

ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE GIORNALISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA
- SETTORE PUBBLICO IMPIEGO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo gli addetti stampa e i collaboratori addetti stampa, dipendenti degli Enti di cui all'art.1, comma 1, della L.R. 23 luglio 2010, n.22, che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.

Contribuzione
La misura e le modalità della contribuzione a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti sono stabiliti dalle normative e dagli accordi istitutivi applicabili, dagli accordi da essi richiamati, dai contratti e dagli accordi applicabili, nonché dalle successive modifiche apportate agli stessi.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO (3)	INCENTIVO RICONOSCIUTO DA INPDAP (4)
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO		
assunti con contratto a tempo indeterminato ante 01/01/2001	1 %	1 %	2% (29% del TFR)	1,5%
assunti con contratto a tempo indeterminato post 31/12/2000 oppure assunti a tempo determinato	1 %	1 %	6,91% (100% del TFR)	-

(1) Espresso in percentuale della retribuzione imponibile ai fini pensionistici.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) Le modalità e i termini per la destinazione delle quote di TFR sono stabilite dal DPCM 20/12/1999 e a livello regionale saranno stabilite attraverso le norme di attuazione di quanto previsto dall'art. 74, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai sensi del DPCM 20/12/1999, le quote di TFR non versate al Fondo sono accantonate figurativamente presso l'INPS (gestione ex INPDAP), che provvede a contabilizzarle e a rivalutarle sulla base di un tasso di rendimento determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di Fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di tali somme a FONDEMAIN avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPS. Per i lavoratori in regime di TFS provenienti dal Fondo incorporato FCS con adesione antecedente al 1° gennaio 1998 non è previsto il passaggio al regime del TFR e, conseguentemente, non è prevista la destinazione di relative quote al Fondo.
Ai sensi dell'Accordo ARAN del 29/07/1999, per il personale non iscritto all'INPS per i trattamenti di fine servizio – come per es. quello delle Camere di Commercio – il conferimento del TFR al Fondo è curato dall'Ente datore di lavoro.
Per i lavoratori associati assunti con contratto a tempo indeterminato precedentemente al 01/01/2001, che abbiano optato per il TFR, è prevista un'ulteriore quota pari al 1,5% della base contributiva vigente ai fini del calcolo del TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPDAP secondo le modalità indicate nella nota (3).

ACCORDO PER I DIPENDENTI DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA PERSONALE DOCENTE – CONTRATTO AFAM e PERSONALE NON DOCENTE DEL COMPARTO UNICO
- SETTORE VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che applicano il contratto da personale docente – contratto AFAM - e quelli che applicano il contratto da personale non docente del comparto unico.

Contribuzione DEL PERSONALE DOCENTE - CONTRATTO AFAM -
La misura e le modalità della contribuzione a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti sono stabiliti dalle normative e dagli accordi istitutivi applicabili, dagli accordi da essi richiamati, dai contratti e dagli accordi applicabili, nonché dalle successive modifiche apportate agli stessi.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO (3)	INCENTIVO RICONOSCIUTO DA INPDAP (4)
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO		
assunti con contratto a tempo indeterminato ante 01/01/2001	1 %	1 %	2% (29% del TFR)	1,5%
assunti con contratto a tempo indeterminato post 31/12/2000 oppure assunti a tempo determinato	1 %	1 %	6,91% (100% del TFR)	-

(1) Espresso in percentuale sulle seguenti voci della retribuzione: posizione stipendiale, I.I.S. e 13^ mensilità.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) Le modalità e i termini per la destinazione delle quote di TFR sono stabilite dal DPCM 20/12/1999 e a livello regionale saranno stabilite attraverso le norme di attuazione di quanto previsto dall'art. 74, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai sensi del DPCM 20/12/1999, le quote di TFR non sono versate al Fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPDAP, che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle sulla base di un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di Fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di tali somme a FONDEMAIN avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPDAP.
(4) Per i lavoratori associati assunti con contratto a tempo indeterminato precedentemente al 01/01/2001, che abbiano optato per il TFR è prevista un'ulteriore quota pari al 1,5% della base contributiva vigente ai fini del calcolo del TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPDAP secondo le modalità indicate nella nota (3).

Contribuzione DEL PERSONALE NON DOCENTE DEL COMPARTO UNICO
La misura e le modalità della contribuzione a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti sono stabiliti dalle normative e dagli accordi istitutivi applicabili, dagli accordi da essi richiamati, dai contratti e dagli accordi applicabili, nonché dalle successive modifiche apportate agli stessi.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (5)		QUOTA TFR MATURANDO (7)	INCENTIVO RICONOSCIUTO DA INPDAP (8)
	A CARICO LAVORATORE (6)	A CARICO DATORE DI LAVORO		
assunti con contratto a tempo indeterminato ante 01/01/2001	1 %	1 %	2% (29% del TFR)	1,5%
assunti con contratto a tempo indeterminato post 31/12/2000 oppure assunti a tempo determinato	1 %	1 %	6,91% (100% del TFR)	-

(5) Espresso in percentuale della retribuzione imponibile ai fini pensionistici.
(6) La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento oppure in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio oppure il 30 novembre con efficacia, rispettivamente, dal 1° luglio oppure dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'aderente può variare la contribuzione a proprio carico scegliendo tra le opzioni previste dalle fonti istitutive oppure scegliendo una contribuzione superiore a quella minima ivi prevista, con incrementi progressivi, a scaglioni dello 0,50%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali.

(7) Le modalità e i termini per la destinazione delle quote di TFR sono stabilite dal DPCM 20/12/1999 e a livello regionale saranno stabilite attraverso le norme di attuazione di quanto previsto dall'art. 74, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai sensi del DPCM 20/12/1999, le quote di TFR non versate al Fondo sono accantonate figurativamente presso l'INPDAP, che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle sulla base di un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di Fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di tali somme a FOPADIVA avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPDAP. Per i lavoratori in regime di TFS provenienti dal Fondo incorporato FCS con adesione antecedente al 1° gennaio 1998 non è previsto il passaggio al regime del TFR e, conseguentemente, non è prevista la destinazione di relative quote al Fondo.
Ai sensi dell'Accordo ARAN del 29/07/1999, per il personale non iscritto all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio – come per es. quello delle Camere di Commercio – il conferimento del TFR al Fondo è curato dall'Ente datore di lavoro.

(8) Per i lavoratori associati assunti con contratto a tempo indeterminato precedentemente al 01/01/2001, che abbiano optato per il TFR, è prevista un'ulteriore quota pari al 1,5% della base contributiva vigente ai fini del calcolo del TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPDAP secondo le modalità indicate nella nota (3).

CCNL COMPARTO DELLA SCUOLA – DIRIGENZA AREA I - DIRIGENZA AREA V - SETTORE PUBBLICO IMPIEGO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Può aderire al Fondo, ai sensi del D. Lgs. 197 del 24 aprile 2006, il personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione Valle d'Aosta, assunto, come previsto dal CCNL di riferimento, con contratto a tempo determinato di durata di almeno tre mesi di servizio continuativo o con contratto a tempo indeterminato.

Contribuzione

La misura e le modalità della contribuzione a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti sono stabiliti dalle normative e dagli accordi istitutivi applicabili, dagli accordi da essi richiamati, dai contratti e dagli accordi applicabili, nonché dalle successive modifiche apportate agli stessi.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO (3)	INCENTIVO RICONOSCIUTO DA INPDAP (4)
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO		
assunti con contratto a tempo indeterminato ante 01/01/2001 oppure insegnanti di religione in regime di TFS	1 %	1 %	2% (29% del TFR)	1,5%
assunti con contratto a tempo indeterminato post 31/12/2000 oppure assunti a tempo determinato	1 %	1 %	6,91% (100% del TFR)	-

(1) Espresso in percentuale sulle seguenti voci della retribuzione: posizione stipendiale, I.I.S. e 13^ mensilità.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) Le modalità e i termini per la destinazione delle quote di TFR sono stabilite dal DPCM 20/12/1999 e a livello regionale saranno stabilite attraverso le norme di attuazione di quanto previsto dall'art. 74, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai sensi del DPCM 20/12/1999, le quote di TFR non sono versate al Fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPS (gestione ex INPDAP), che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle sulla base di un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di Fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di tali somme a FONDEMAIN avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPS.

(4) Per i lavoratori associati assunti con contratto a tempo indeterminato precedentemente al 01/01/2001, che abbiano optato per il TFR, e gli insegnanti di religione in regime di TFS è prevista un'ulteriore quota pari al 1,5% della base contributiva vigente ai fini del calcolo del TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPS secondo le modalità indicate nella nota (3).

CCNL EDILI – APPLICATO DA R.A.V.A. TERRITORIO E AMBIENTE - SETTORE PUBBLICO IMPIEGO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che abbiano superato il periodo di prova.

Contribuzione
La misura e le modalità della contribuzione a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti sono stabiliti dalle normative e dagli accordi istitutivi applicabili, dagli accordi da essi richiamati, dai contratti e dagli accordi applicabili, nonché dalle successive modifiche apportate agli stessi.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO (3)	INCENTIVO RICONOSCIUTO DA INPDAP (4)
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO		
assunti con contratto a tempo indeterminato ante 01/01/2001	1 %	1 %	18% del TFR	1,5%
assunti con contratto a tempo indeterminato post 31/12/2000 oppure assunti a tempo determinato	1 %	1 %	6,91% (100% del TFR)	-

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) Le modalità e i termini per la destinazione delle quote di TFR sono stabilite dal DPCM 20/12/1999 e a livello regionale saranno stabilite attraverso le norme di attuazione di quanto previsto dall'art. 74, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai sensi del DPCM 20/12/1999, le quote di TFR non sono versate al Fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPS (gestione ex INPDAP), che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle sulla base di un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di Fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di tali somme a FONDEMAIN avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPS.

(4) Per i lavoratori associati assunti con contratto a tempo indeterminato precedentemente al 01/01/2001, che abbiano optato per il TFR, è prevista un'ulteriore quota pari al 1,5% della base contributiva vigente ai fini del calcolo del TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPS secondo le modalità indicate nella nota (3).

CCRL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE e CCRL AREA DIRIGENZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA VDA
- SETTORE PUBBLICO IMPIEGO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della Legge Regionale 23 ottobre 1995, n. 45, che abbiano superato il periodo di prova e che siano stati assunti con contratto a tempo determinato di durata superiore ad un anno di servizio continuativo o con contratto a tempo indeterminato.

Contribuzione
La misura e le modalità della contribuzione a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti sono stabiliti dalle normative e dagli accordi istitutivi applicabili, dagli accordi da essi richiamati, dai contratti e dagli accordi applicabili, nonché dalle successive modifiche apportate agli stessi.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO (3)	INCENTIVO RICONOSCIUTO DA INPDAP (4)
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO		
assunti con contratto a tempo indeterminato ante 01/01/2001	1 %	1 %	2% (29% del TFR)	1,5%
assunti con contratto a tempo indeterminato post 31/12/2000 oppure assunti a tempo determinato	1 %	1 %	6,91% (100% del TFR)	-

(1) Espresso in percentuale della retribuzione imponibile ai fini pensionistici.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) Le modalità e i termini per la destinazione delle quote di TFR sono stabilite dal DPCM 20/12/1999 e a livello regionale saranno stabilite attraverso le norme di attuazione di quanto previsto dall'art. 74, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai sensi del DPCM 20/12/1999, le quote di TFR non versate al Fondo sono accantonate figurativamente presso l'INPS (gestione ex INPDAP), che provvede a contabilizzarle e a rivalutarle sulla base di un tasso di rendimento determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di Fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di tali somme a FONDEMAIN avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPS. Per i lavoratori in regime di TFS provenienti dal Fondo incorporato FCS con adesione antecedente al 1° gennaio 1998 non è previsto il passaggio al regime del TFR e, conseguentemente, non è prevista la destinazione di relative quote al Fondo.
Ai sensi dell'Accordo ARAN del 29/07/1999, per il personale non iscritto all'INPS per i trattamenti di fine servizio – come per es. quello delle Camere di Commercio – il conferimento del TFR al Fondo è curato dall'Ente datore di lavoro.

(4) Per i lavoratori associati assunti con contratto a tempo indeterminato precedentemente al 01/01/2001, che abbiano optato per il TFR, è prevista un'ulteriore quota pari al 1,5% della base contributiva vigente ai fini del calcolo del TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPDAP secondo le modalità indicate nella nota (3).

CCRL DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO - SETTORE PUBBLICO IMPIEGO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti dal Dipartimento delle politiche del lavoro della Regione Autonoma Valle d'Aosta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica, di cui alla convenzione contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 4835 del 21/12/1998, che abbiano superato il periodo di prova.

Contribuzione

La misura e le modalità della contribuzione a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti sono stabiliti dalle normative e dagli accordi istitutivi applicabili, dagli accordi da essi richiamati, dai contratti e dagli accordi applicabili, nonché dalle successive modifiche apportate agli stessi.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO (3)	INCENTIVO RICONOSCIUTO DA INPDAP (4)
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO		
assunti con contratto a tempo indeterminato ante 01/01/2001	1 %	1 %	2% (29% del TFR)	1,5%
assunti con contratto a tempo indeterminato post 31/12/2000 oppure assunti a tempo determinato	1 %	1 %	6,91% (100% del TFR)	-

(1) Espresso in percentuale della retribuzione imponibile ai fini pensionistici.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) Le modalità e i termini per la destinazione delle quote di TFR sono stabilite dal DPCM 20/12/1999 e a livello regionale saranno stabilite attraverso le norme di attuazione di quanto previsto dall'art. 74, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai sensi del DPCM 20/12/1999, le quote di TFR non sono versate al Fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPS (gestione ex INPDAP), che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle sulla base di un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di Fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di tali somme a FONDEMAIN avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPS.

(4) Per i lavoratori associati assunti con contratto a tempo indeterminato precedentemente al 01/01/2001, che abbiano optato per il TFR, è prevista un'ulteriore quota pari al 1,5% della base contributiva vigente ai fini del calcolo del TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPS secondo le modalità indicate nella nota (3).

TELCOMUNICAZIONI

CCNL TELECOMUNICAZIONI
- SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato e apprendisti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1,4%	1,4%	1,11% (16% del TFR) o 6,91% (100 del TFR)(3);
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

TESSILI

CCNL LAVANDERIE
- SETTORE ARTIGIANATO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1 %	1,11% (16% del TFR) o 6,91% (100% del TFR)(3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci della retribuzione: valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL LAVANDERIE E TINTORIE
- SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO (4)</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1 %</td><td rowspan="2">1 %</td><td>27% o 100% del TFR(3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>100% del TFR</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale sul minimo contrattuale mensile.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
(4) Il datore di lavoro è tenuto a versare un ulteriore 1% per un contributo totale pari al 2% a condizione che anche il lavoratore aderisca nella medesima misura.

CCNL TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURIERO
- SETTORE ARTIGIANATO -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo gli apprendisti, i lavoratori dipendenti a tempo determinato anche stagionali con contratto di durata non inferiore a 3 mesi nell'anno solare.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1 %	1,11% (16% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci della retribuzione: valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

TRASPORTI

ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DALLA DITTA S.A.V. S.p.A. - SETTORE TRASPORTI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori non in prova, assunti con contratto: a tempo indeterminato, a causa mista, a tempo determinato della durata di almeno 3 mesi nell'arco dell'anno solare.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	2 %	4,5 %	2% sul minimo contrattuale e contingenza oppure 100% del TFR(3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR) 100%

(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci retributive: minimo contrattuale, contingenza.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DALL'AERO CLUB VALLE D'AOSTA
- SETTORE TRASPORTI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1 %</td><td rowspan="2">1 %</td><td>50% del TFR oppure
100% del TFR (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL AEREI PERSONALE DI TERRA (ASSAEROPORTI)
- SETTORE TRASPORTI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori quadri, impiegati ed operai, con contratto a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1 %</td><td rowspan="2">1 %</td><td>3%(3) oppure 100% del TFR)(4)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>100% del TFR</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuali delle seguenti voci della retribuzione: minimi tabellari, contingenza anzianità.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) Espresso in percentuali delle seguenti voci della retribuzione: minimi tabellari, contingenza anzianità.
(4) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL AUTOFERROTRANVIERI
- SETTORE TRASPORTI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che, superato il periodo di prova, abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio con qualsiasi forma di rapporto di lavoro.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO(4)
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO (5)	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/04/1993 - con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995 superiore a 18 anni	2 %	2 %	2% (29% del TFR) o 6,91% (100% del TFR);(3)
- con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995 inferiore a 18 anni	2%	2%	2,28% (33% del TFR) o 6,91% (100% del TFR);(3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/04/1993	2%	2%	6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR).
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
(4) Espresso in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR), indennità di mensa.
(5) Dal 1/7/2017 è previsto il versamento a carico del datore di lavoro un contributo contrattuale in misura fissa annua di 90,00€.

CCNL AUTOSTRADE E TRAFORI
- SETTORE TRASPORTI -

I presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori non in prova, assunti con contratto: a tempo indeterminato, a causa mista, a tempo determinato della durata di almeno 3 mesi nell'arco dell'anno solare.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO(4)</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1%(3)</td><td rowspan="2">3,5%(3)</td><td>1% (14% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (5)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, contingenza, aumenti anzianità, EDR, eventuale superminimo e "ad personam".
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) Nel caso in cui il lavoratore versi un contributo pari al 2%, il datore di lavoro effettuerà un versamento aggiuntivo dell'1%.
(4) Originariamente erano state fissate le seguenti misure percentuali: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'azienda. Con l'Accordo di rinnovo contrattuale del 1° agosto 2013 la quota della contribuzione al Fondo a carico dell'Azienda aumenta dello 0,50% dal 1° luglio 2014 e di un ulteriore 0,50% dal 1°dicembre 2015. Con l'Accordo di rinnovo del CCNL del 29 luglio 2016 la quota della contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro aumenta dello 0,50% dal 1° gennaio 2017. Con l'accordo di rinnovo del CCNL del 16 dicembre 2019 la quota della contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro aumenta dello 0,50% dal 1° giugno 2021 e di un ulteriore 0,50% dal 1° giugno 2022.
(5) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL AUTOTRASPORTI E SPEDIZIONI IN CONTO TERZI - INDUSTRIA - SETTORE TRASPORTI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE	A CARICO DATORE DI LAVORO	
LAVORATORI NON ISCRITTI AL FASC			
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 % (2)	1 %	1% (14% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)
LAVORATORI ISCRITTI AL FASC			
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1% (4)	-	1% (14% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci retributive: valore cumulato di minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981, eventuale indennità di mensa nella località ove esiste, indennità di funzione per i quadri.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

(4) I lavoratori iscritti al FASC possono versare una quota a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981, eventuale indennità di mensa nella località ove esiste, indennità di funzione per i quadri: 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, 7%, 7,5%, 8%, 8,5%, 9%, 9,5%, 10%, 10,5%, 11%.

CCNL DIPENDENTI DI IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
- SETTORE TRASPORTI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL per i dipendenti da imprese esercenti attività di noleggio autobus con conducente.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1 %(4)	2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, contingenza, aumenti anzianità, EDR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
(4) A decorrere dal 1° agosto 2018 è previsto un contributo mensile a carico dell'azienda, di 6,80 €, al netto del contributo di solidarietà, per 12 mensilità annue, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti. La somma non è revocabile né sospendibile per tutto il periodo in cui il lavoratore sia dipendente delle aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente CCNL. Per il personale impiegato con contratto a tempo parziale di tipo verticale l'importo sarà riproporzionato in rapporto alla durata dei periodi di servizio effettivamente resi.

CCNL DIPENDENTI DI IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI POMPE E TRASPORTO FUNEBRE
- SETTORE TRASPORTI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo gli apprendisti, i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato anche stagionali di durata non inferiore a tre mesi nell'anno solare.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.
Per dipendenti da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri non è previsto contrattualmente né il versamento dei contributi a carico del lavoratore, né la destinazione del TFR maturando. Di conseguenza i lavoratori possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come previsto dal Fondo Pensione FONDEMAIN.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO(3)
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	0,55%	0,55%	50% o 100% del TFR
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993		1,55%	100% del TFR

(1) Espresso in percentuali della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) Il D.Lgs 5 dicembre 2005 n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando il lavoratore già occupato alla data del 28/04/1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

CCNL GUARDIE AI FUOCHI
- SETTORE TRASPORTI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano il CCNL in oggetto.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/04/1993	1%	1%	1% (14,47% del TFR) o 6,91% (100% del TFR) ;(3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/04/1993	1%	1%	6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale della retribuzione mensile valida ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando.

CCNL IMPIANTI A FUNE
- SETTORE TRASPORTI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti, purché abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio da computare sommando i periodi di lavoro prestati nella stessa azienda.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/04/1993 - con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995 superiore o pari a 18 anni	1,5 %	2 %	1,73% (25% del TFR) o 6,91% (100% del TFR);(3)
- con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995 inferiore a 18 anni	1,5%	2 %	2,28% (33% del TFR) o 6,91% (100% del TFR);(3)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/04/1993	1,5%	2 %	6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, scatti di anzianità, EDR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE
- SETTORE TRASPORTI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td colspan="4">LAVORATORI NON ISCRITTI AL FASC</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1 % (2)</td><td rowspan="2">1 %</td><td>1% (14% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
<tr><td colspan="4">LAVORATORI ISCRITTI AL FASC</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1% (4)</td><td rowspan="2">-</td><td>1% (14% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci retributive: valore cumulato di minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981, eventuale indennità di mensa nella località ove esiste, indennità di funzione per i quadri.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

(4) I lavoratori iscritti al FASC possono versare una quota a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981, eventuale indennità di mensa nella località ove esiste, indennità di funzione per i quadri: 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, 7%, 7,5%, 8%, 8,5%, 9%, 9,5%, 10%, 10,5%, 11%.

CIR AZIENDE FUNIVIARIE DELLA VALLE D'AOSTA
- SETTORE TRASPORTI –

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti del settore.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO (3) (4)	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/04/1993			
- con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995 superiore o pari a 18 anni	1,5%	2%	1,73% (25% del TFR) o 6,91% (100% del TFR) ;(5)
- con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995 inferiore a 18 anni	1,5%	2%	2,28% (33% del TFR) o 6,91% (100% del TFR) ;(5)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/04/1993	1,5%	2%	6,91% (100% del TFR)

(1) Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, scatti di anzianità, EDR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In base all'accordo contrattuale del 9/6/2009, i lavoratori a tempo indeterminato rientranti nell'ambito di applicazione del "CIR Aziende funiviarie della Valle d'Aosta" possono optare per destinare al Fondo l'ulteriore contribuzione a carico del datore pari a 50 Euro mensili (in alternativa alla polizza sanitaria).
(4) A decorrere dal 1° agosto 2015 ai dipendenti a tempo indeterminato iscritti alla Previdenza Integrativa è riconosciuta una somma annuale, da riproporzionare in base ai mesi e all'orario di lavoro, pari a 450 euro da versarsi in quote mensili alla Previdenza Integrativa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni è considerata come mese intero, quella uguale o inferiore ai 15 giorni non verrà computata per gli effetti del presente istituto.
(5) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando.

VARI

ACCORDO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE: IRV Srl – So.Ri.Val. Srl – R.M.V. Sas
- SETTORE VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO (1)		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE (2)	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993	1 %	1 %	6,91% (100% del TFR)
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993			

(1) Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

CCNL DIPENDENTI IMPRESE SERVIZI PUBBLICI CULTURALI, TURISTICI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO (FEDERCULTURE) - SETTORE VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th></th><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993</td><td rowspan="2">1,0 %</td><td rowspan="2">1,0 %</td><td>2% (29% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione individuale, corrispondente ai minimi tabellari, all'eventuale indennità di funzione riconosciuta ai lavoratori quadro, agli elementi aggiuntivi della retribuzione spettanti in base al contratto ai lavoratori non interessati da progressione di carriera, agli altri eventuali assegni alla persona a carattere continuativo, per 12 mensilità.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

CCNL DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ADERENTI ALLA CONFSERVIZI
- SETTORE VARI -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i dirigenti dipendenti delle imprese che applicano il CCNL in oggetto.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1), (4)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993
- dirigente privo al 29/4/1993 di posizione pensionistica complementare</td><td rowspan="3">4%</td><td rowspan="3">4%</td><td>4% (57,89% del TFR) o 6,91% (100 del TFR)(3)</td></tr>
<tr><td>- dirigente titolare al 29/4/1993 di posizione pensionistica complementare</td><td>3% (42,43% del TFR) o 6,91% (100 del TFR)(3)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(1) Espresso in percentuale della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 180.000 euro annui.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

(4) Fermo restando il limite complessivo dell'8% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, è in facoltà dell'impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, fino al limite del 3%, rimanendo, pertanto, a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell'1%. È facoltà del datore di lavoro versare ulteriore contribuzione, senza limite di massimale, a favore di ciascun dirigente per il quale contribuisce al Fondo, anche in assenza di contributo superiore al minimo a carico del dirigente;

Per ulteriori specifiche inerenti alla contribuzione e alle modalità di frazionamento del versamento si rimanda al CCNL in oggetto.

CCNL DIRIGENTI DI AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI
- SETTORE INDUSTRIA -

Il presente prospetto è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo i dirigenti dipendenti delle imprese che applicano il CCNL in oggetto.

Contribuzione
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.
La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">CONTRIBUTO (1)</th><th rowspan="2">QUOTA TFR MATURANDO</th></tr>
<tr><th>A CARICO LAVORATORE (2)</th><th>A CARICO DATORE DI LAVORO (3)</th></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993.
- Dirigenti privi al 29/4/1993 di posizione pensionistica complementare</td><td rowspan="3">2%</td><td rowspan="3">6%</td><td>4% (57,89% del TFR) o 6,91% (100 del TFR)</td></tr>
<tr><td>- Dirigenti titolari al 29/4/1993 di posizione pensionistica complementare</td><td>3% (42,43% del TFR) o 6,91% (100 del TFR)</td></tr>
<tr><td>Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993</td><td>6,91% (100% del TFR)</td></tr>
</table>

(12) Espresso in percentuale della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente e non può essere inferiore alla retribuzione annua contrattuale minima di prima assunzione ragguagliata a 13 mensilità.

(13) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(14) Il datore di lavoro può versare ulteriore contribuzione a proprio carico senza limite di massimale. Tale facoltà può essere esercitata a favore dei dirigenti che contribuiscano al Fondo con la propria quota minima (a prescindere dal versamento da parte dell'interessato di contribuzione aggiuntiva a proprio carico). È previsto un livello minimo annuo di contribuzione a carico del datore di lavoro (attualmente pari a € 4.800,00).
Ferma restando l'aliquota contributiva complessiva dell'8% (fissata nel 4% a carico datore di lavoro e 4% a carico dirigente), è facoltà dell'impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota superiore al 4% e fino al 7%, rimanendo pertanto a carico del dirigente un contributo almeno dell'1%.

Per ulteriori specifiche inerenti alla contribuzione e alle modalità di frazionamento del versamento si rimanda al CCNL in oggetto.

pagina bianca